





PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (ANCI)

 \mathbf{E}

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (DAP)

Premesso

che l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA, in base alle previsioni dell'art. 1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre Istituzioni e Amministrazioni; svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni



italiani, promuove lo studio di problemi che interessino agli associati, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura;

fr

che il **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**, nel quadro degli scopi previsti dall'Ordinamento penitenziario, è da tempo impegnato sul fronte della promozione dell'attività lavorativa in favore della popolazione detenuta, da solo o in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato costituzionale *ex* art. 27 Cost.;

che, al fine di implementare il flusso di opportunità occupazionali mediante la promozione, ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore della popolazione detenuta, è indispensabile instaurare un piano sinergico di azioni congiunte cui partecipino – ognuno per il proprio ambito di competenza - le Amministrazioni comunali nell'attività di ricerca di posti di lavoro e le strutture periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria insistenti sul territorio (Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e Istituti penitenziari), nella complessa opera di individuazione dei detenuti da impiegare nelle attività lavorative extramurali;

che il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto che, attraverso l'impegno e la responsabilità del lavoro possa individuare percorsi alternativi al crimine.

che, in questo contesto, la programmazione di una serie di iniziative che coinvolgano i detenuti in un percorso di sensibilizzazione all'educazione ambientale ed alla tutela della sicurezza pubblica, è condizione



imprescindibile per la creazione di una sistematica rete occupazionale per l'impiego in attività lavorativa, fuori dalle mura del carcere, dei soggetti detenuti ristretti nei 220 Istituti penitenziari dislocati sul territorio;

Ja

che le Amministrazioni comunali considerano la sicurezza un bene fondamentale per i propri cittadini e che garantire sicurezza significa garantire benessere, qualità della vita e sviluppo per il territorio;

che le Parti, condividendo gli stessi obiettivi, ritengono fondamentale promuovere il valore della "cultura, del lavoro e del saper fare" per il recupero de detenuti anche attraverso un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro in favore degli enti pubblici.

Considerato che

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA può operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte al contrasto del fenomeno criminale con particolare attenzione alla sicurezza della collettività anche favorendo lo scambio di buone pratiche;

che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, allo scopo di ricercare nuove opportunità occupazionali, incrociarle con il potenziale occupabile di cui dispone e creare occasioni di lavoro intra ed extramurarie, ha l'esigenza di consolidare la rete di contatti tra gli istituti penitenziari e gli enti locali, interessati a fruire di prestazioni lavorative ad opera di soggetti detenuti, agevolando la conoscenza immediata di eventuali fabbisogni occupazionali a livello locale:



che il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA hanno stipulato un protocollo finalizzato alla collaborazione per la promozione ed attuazione di un Programma di attività per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali, secondo le varie forme previste dalla legge vigente;



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D' ITALIA

E

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARA

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:


Articolo 1 (Oggetto)

Il presente Accordo di collaborazione ha come oggetto la promozione di un Programma di attività per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali.

Articolo 2

(Programma Sperimentale di Attività in favore comunità locale)

1. Al fine di promuovere sui territori lo svolgimento del lavoro in favore



della collettività s'intende realizzare un **Programma sperimentale di** attività, come di seguito articolato:

- a) Promozione degli Accordi tra le Amministrazioni Comunali, sulla base di Convenzioni **di cui all'allegato A** e le strutture periferiche dell'Amministrazione penitenziaria (Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e Istituti penitenziari) per lo svolgimento del lavoro in favore della collettività;
- b) Promozione degli Accordi tra le Amministrazioni Comunali, sulla base di Convenzioni di cui all'allegato B e i Tribunali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- c) Individuazione da parte dei Comuni di possibili occasioni di sviluppo e di attività lavorative, valorizzando le risorse soggettive delle persone detenute, attraverso il costante monitoraggio, nel proprio territorio di riferimento, dei fabbisogni lavorativi con l'attenta ricognizione di:
 - ✓ Settori ed attività per le quali, pur sussistendo fabbisogno di manodopera, non vi è offerta di lavoro (lavori umili o di fatica quali ad es.: raccolta di rifiuti urbani, pulitura delle strade);
 - ✓ Tipologie di lavori particolarmente utili per la collettività;
 - ✓ Lavori di pubblica utilità in generale;
 - ✓ Attività formative idonee al recupero di fasce di lavoro artigianale ormai in disuso e destinato all'estinzione.
- d) attivazione di un help desk dedicato ai Comuni, che possa fungere da ideale asse di collegamento tra gli Istituti penitenziari e gli interlocutori esterni al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- e) Promozione di specifici progetti finalizzati all'acquisizione di competenze significative e sensibili nel mercato del lavoro;
- f) Partecipazione a specifici bandi europei;
- g) Promozione di specifici progetti da presentare alla Cassa delle ammende



- 2. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del progetto, si impegna a:
 - ✓ favorire, all'interno degli Istituti penitenziari dislocati sul territorio nazionale, l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno (ex art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354) o all'ammissione a misure alternative per lo svolgimento delle attività lavorative che di volta in volta saranno individuate;
- Ju
- ✓ proporre azioni di coordinamento al fine di agevolare le deliberazioni della Magistratura di Sorveglianza in relazione all'ammissione dei soggetti interessati agli istituti giuridici di cui all'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché artt. 47 e ss. della stessa Legge (*Misure alternative alla detenzione*), quando in costanza di progettazioni e programmazioni delineati nell'ambito del presente protocollo.
- 3. Le modalità di inserimento lavorativo verranno di volta in volta definite in base alle opportunità disponibili secondo le esigenze delle aziende e le possibilità dei singoli detenuti, nell'ambito dei programmi di trattamento predisposti dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario e sottoposti alla Magistratura di Sorveglianza per l'approvazione.
- Le attività previste e comprese nel suddetto elenco saranno realizzate attraverso gli indirizzi forniti dal Comitato paritetico di gestione di cui all'art. 3 del Presente Protocollo.
- 5. Al fine di dare attuazione al presente Programma saranno sottoscritte apposite convenzioni tra DAP e ANCI, prevedendo le specifiche per la realizzazione di ciascuna attività descritta e le modalità per la selezione dei migliori progetti presentati dalle amministrazioni interessate,



anche al fine di richiedere il sostegno specifico con le risorse costituenti del patrimonio della Cassa delle ammende.

Articolo 3 (Comitato paritetico di gestione)



- ANCI e DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARA, danno vita ad un Comitato paritetico di gestione composto da 4 membri designati da ciascuna delle parti e responsabile della realizzazione del Programma delle attività come indicate all'art. 2 del presente Protocollo.
- 2. Il Comitato per l'esercizio e delle attività si dota di un regolamento dei lavori.
- 6. Il Comitato è supportato da una Segreteria tecnica composta da personale degli Uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - in cui ha sede - e da personale eventualmente distaccato dall'ANCI attraverso apposita procedura concordata tra le Parti.

Articolo 4 (Compiti del Comitato)

Il Comitato paritetico di gestione di cui all'art 3 si occupa di fornire gli indirizzi e le linee guida per l'attuazione delle attività previste dal protocollo d'Intesa e dalla Convenzioni ed ha i seguenti compiti:

 monitora l'andamento dell'operatività del Protocollo d'Intesa e delle Convenzioni sull'intero territorio nazionale anche attraverso l'elaborazione di rapporti periodici;



- 2. svolge una osservazione costante dei dati qualitativi e quantitativi;
- elabora ed adotta proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione delle Convenzioni;
- 4. agisce quale organo di indirizzo per gli Enti locali nelle materie oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
- 5. esamina e delibera su tutti i materiali e i documenti nelle materie oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
- promuove e delibera sugli accordi a livello locale in linea con gli obiettivi fissati nel presente Protocollo;
- 7. elabora specifici progetti in materia, in particolare in ambito formativo, previo accordi diretti con i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, secondo le esigenze formative della popolazione detenuta ristretta negli Istituti penitenziari, nonché di quelle espresse dai laboratori interni e dal mercato del lavoro territoriale.

Articolo 5 (Durata)

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed ha la **durata di anni tre (3).**

Ciascuna Parte contraente può chiedere, con lettera raccomandata da inviare almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, una revisione delle condizioni ivi contenute per procedere alla stipula della nuova convenzione che potrà essere rinnovata previa intesa tra le Parti.

Articolo 6 (Controversie)

Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o





applicativo del presente Protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale ed al canone di buona fede contrattuale.

In caso di mancato bonario superamento del contrasto si osservano le regole giuridiche vigenti in punto di tutela giurisdizionale.

Articolo 6 (Modifiche ed integrazioni)

Il presente protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti.

Articolo 7 (Clausola di invarianza finanziaria)

Dal presente protocollo e dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 20 giugno 2012

Graziano Deino

Giovanni Tamburino

Presidente ANCI

Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

ALLEGATO A (Convenzione tipo tra Comune e Istituto penitenziario)

ALLEGATO B (Convenzione tipo tra Comune e Tribunale)